

5 PER MILLE: RENDICONTI OBBLIGATORI E PUBBLICAZIONE DEGLI IMPORTI SUL WEB

Obbligo di pubblicazione degli importi percepiti sul proprio sito nonché su quello dell'amministrazione erogante

Già da quest'anno scatta per gli **Enti beneficiari del contributo del 5xmille 2020 l'obbligo di pubblicazione degli importi percepiti sul proprio sito nonché su quello dell'amministrazione erogante**: la pubblicazione deve avvenire **entro 30 giorni** dal termine previsto per la rendicontazione e deve **essere data comunicazione** dell'avvenuta pubblicazione - **entro i 7 giorni successivi - all'Amministrazione erogatrice**.

L'adempimento dovrà comunque essere accompagnato dal **preesistente obbligo di rendicontazione delle somme (entro 1 anno dalla ricezione delle stesse)** e dalla predisposizione di una **relazione illustrativa** che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo.

Se si tratta di **importi pari o superiori a 20.000 euro, rendiconto e relazione dovranno inoltre essere trasmessi all'amministrazione competente**. In caso di inottemperanza sono previste specifiche **sanzioni**: i beneficiari, su diffida dell'amministrazione, potranno adempiere entro 30 giorni e, in caso di inerzia, sarà irrogata una sanzione pari al 25% del contributo percepito.

In continuità con la previgente disciplina previsto l'esonero dalla trasmissione dei documenti all'amministrazione erogatrice **per gli Enti che abbiano percepito importi inferiori a 20.000 euro**, salvo che sussista una richiesta in tal senso da parte dell'amministrazione medesima: i documenti devono però essere redatti entro un anno dalla ricezione delle somme e conservati per 10 anni.

I beneficiari del contributo del 5 per mille non possono utilizzare le somme percepite per coprire le spese pubblicitarie inerenti campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del 5 per mille.

Riparto del contributo

L'importo minimo erogabile a ciascun Ente passa da 12 a 100 euro. Al di sotto di tale cifra, le somme non saranno corrisposte all'Ente indicato dal contribuente ma ripartite tra gli Enti della medesima categoria, in proporzione alle scelte espresse da ciascun contribuente.

Erogazione del contributo

Gli importi finali verranno definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate: seguirà l'erogazione da parte dell'amministrazione competente per ciascuna categoria di Enti

Comunicazione dati dell'Ente beneficiario

Gli Enti beneficiari devono comunicare all'amministrazione erogatrice i dati necessari a consentire il pagamento, pena la decadenza dal diritto a percepire il contributo.

I dati devono essere comunicati entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno (cioè entro il 30 settembre dell'esercizio entro il quale l'amministrazione deve procedere al pagamento).